

Gianluca Cosmelli*

**Ancora in tema di illegittimità della mediazione civile c.d. obbligatoria:
sugli effetti dei comunicati-stampa della Corte costituzionale
(Osservazioni a [Corte cost., sent. n. 272/2012](#))****

1. – Con la pubblicazione della [sent. n. 272 del 2012](#) trovano conferma, tanto riguardo al “taglio” del dispositivo quanto alla sua motivazione, le previsioni formulate dallo scrivente¹ in sede di primo commento al comunicato-stampa diramato *on line* subito dopo la deliberazione in camera di consiglio del 24 ottobre 2012².

Qualche riga per riprendere le fila del discorso.

La pronuncia annotata si occupa – com'è più che noto alle cronache – della cosiddetta *mediaconciliazione*, ovvero la “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, introdotta con intenti deflattivi³ dal d.lgs. n. 28/2010, sulla base della delega contenuta nell'art. 60, l. n. 69/2009. Nel decreto istitutivo, oltre a prefigurarsi la possibilità di accedere al procedimento mediatorio, in via facoltativa, per la conciliazione stragiudiziale delle controversie civili o commerciali in genere, purché vertenti “su diritti disponibili” (art. 2, co. 1), ne veniva prescritto il previo esperimento come condizione di procedibilità della domanda giudiziale per una serie di materie esattamente individuate dal successivo art. 5, co. 1.

*Dottore di ricerca in diritto pubblico con “european label” e cultore della materia in diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

**In corso di pubblicazione in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 1/2013.

¹Cfr. G. COSMELLI, *Effetti immediati di una sentenza pubblicizzata ma non pubblicata, ovvero l'incostituzionalità della c.d. mediazione civile obbligatoria (Nota minima... al comunicato stampa della Corte costituzionale del 24 ottobre 2012)*, in *ConsultaOnLine*, 24 ottobre 2012.

²Il quale così recitava: “La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione”.

³Sul grado di soddisfazione delle aspettative riposte nel nuovo strumento si è espresso di recente il Primo Presidente della Corte di Cassazione, Ernesto Lupo, il quale, nella Relazione annuale sull'amministrazione della giustizia presentata lo scorso 25 gennaio 2013, preso atto che “la brevità del periodo in cui la normativa ha avuto applicazione nel suo testo originario non ha consentito di verificare appieno la fondatezza di tali auspici”, osserva tra l'altro che “là dove le parti vi hanno fatto ricorso” l'istituto in esame “si è rivelato realmente capace di favorire una soluzione conciliativa della controversia”, e che pertanto “questi rilievi, unitamente alla considerazione che nel 16% dei casi le parti hanno scelto di percorrere la strada della mediazione senza esservi costrette da alcuna disposizione di legge, dovrebbero indurre a meditare approfonditamente sulla convenienza di abbandonare al proprio destino un istituto la cui disciplina, opportunamente rimodulata alla luce della pronuncia d'illegittimità costituzionale, potrebbe contribuire a fornire una risposta tempestiva ed efficace alle esigenze di tutela nei rapporti tra privati”.

È, appunto, la versione “imperativa” del tentativo di mediazione ad essere investita dalla censura della Corte: secondo il condivisibile avviso della Consulta, nell’imporre il ricorso “forzato” alla conciliazione, il Governo sarebbe infatti incorso in un eccesso di delega legislativa rispetto ai principi e criteri direttivi espressi dall’art. 60, l. n. 69/2009, nei quali “il carattere dell’obbligatorietà per la mediazione non trova alcun ancoraggio”. Dubbi al riguardo erano emersi, del resto, sin dai lavori preparatori⁴.

In particolare, poi, il vizio di delega costituiva il cardine di un precedente, importantissimo, intervento della giurisprudenza costituzionale proprio in tema di giurisdizione condizionata, con il quale la Consulta aveva riconosciuto la legittimità del tentativo obbligatorio di conciliazione delle liti da lavoro: la sent. n. 276/2000. Era inevitabile perciò che detta pronuncia, precipitato di una pluridecennale elaborazione giurisprudenziale in materia di limiti al diritto di azione, finisse per costituire – come avevamo pronosticato nella nota citata in apertura⁵ – la principale pietra di paragone su cui misurare il rispetto nel caso di specie dei parametri costituzionali, primo tra tutti l’art. 76. Ed era altrettanto prevedibile che la Corte non avrebbe mancato di evidenziare il diverso contesto normativo – segnatamente, sotto il profilo della diversa discrezionalità rimessa al legislatore delegato – in cui aveva visto la luce l’art. 412-*bis* del codice di procedura civile, per raggiungere conclusioni diametralmente opposte a quelle della sent. n. 276/2000.

Se, dunque, non riusciva difficile scommettere sull’accoglimento della *quaestio legitimitatis*, meno scontata poteva apparire la potenziale portata della pronuncia. Pur avendo, infatti, la Corte stessa espressamente indicato, sin dall’informativa del suo Ufficio stampa, l’eccesso di delega come fondamento della dichiarazione di illegittimità, non era da escludersi qualche *obiter dictum* di respiro maggiormente pregnante. Anzi, il levarsi, sia in dottrina che tra gli operatori, di diffusi sospetti di incostituzionalità *materiale* della disciplina della mediazione⁶ – sospetti in larga parte

⁴Nell’esprimere parere favorevole al schema presentato dal Governo, la Commissione Giustizia del Senato, nella seduta del 27 gennaio 2010, non mancava di osservare che “l’articolo 60, comma 3, lettera a), della delega, da un lato, prevede tra i principi e criteri direttivi, che la mediazione non deve precludere l’accesso alla giustizia, dall’altro, non sembra prevedere espressamente l’obbligatorietà del procedimento di conciliazione”. Nessuna eccezione era stata sollevata, invece, dalla omologa Commissione di deputati nella precedente seduta del 20 gennaio 2010.

⁵Cfr. G. COSMELLI, *Effetti immediati di una sentenza pubblicizzata ma non pubblicata*, cit., 8 ss.

⁶In generale, tra i numerosissimi interventi sull’istituto disciplinato dal d.lgs. n. 28/2010, possono segnalarsi: C. BESSO, *Obbligatorietà del tentativo di conciliazione e diritto all’effettività della tutela giurisdizionale*, in *Giur. it.*, 2010, 2585 ss.; D. DALFINO, *Mediazione, conciliazione e rapporti con il*

condivisi dalle numerose autorità rimettenti – poteva legittimare il presentimento che la Consulta, pur censurando un vizio *formale* (la violazione dell’art. 76 Cost.) tecnicamente idoneo ad assorbire ogni altro profilo, non rinunciasse comunque a cogliere l’occasione per fare il punto sulla materia.

A sentenza depositata, è chiaro che non è quest’ultima la soluzione accolta dal giudice costituzionale. Esaurendo il giudizio nell’unico, ed assorbente motivo del vizio di delega, la Corte sembra piuttosto aver preferito mantenere un approccio “neutrale” – forse eccessivamente, secondo alcuni⁷ – rispetto al merito della questione, e meno vincolante per il futuro legislatore⁸, senza indulgere a tentazioni didascaliche. Una scelta evidentemente “di metodo”⁹, attestata anche dal “cappello” iniziale della sent. n. 272/2012, in cui viene sottoposta a ricognizione la normativa europea di riferimento, per ricavarne la conclusione che dal diritto dell’Unione “non si desume alcuna esplicita o implicita opzione a favore del carattere obbligatorio dell’istituto della mediazione”¹⁰.

processo, in *Foro it.*, 2010, 101 ss.; G. DOSI, *La mediazione civile come condizione di procedibilità della domanda giudiziale*, in *Fam. pers. e succ.*, 2011, 327 ss.; A. PROTO PISANI, *Appunti su mediazione e conciliazione*, in *Foro it.*, 2010, 142 ss.; G. SCARSELLI, *La nuova mediazione e conciliazione: le cose che non vanno*, in *Foro it.*, 2010, 146 ss.; G. ARMONE, P. PORRECA, *Costi della mediazione tra dubbi di costituzionalità e giustizia coesistenziale*, in *Foro it.*, 2011, 205 ss.; M. BOVE, *Luci ed ombre nella legge-quadro sulla mediazione (D.lgs n. 28 del 2010)*, in *La mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali*, Padova, 2011, 1 ss.; E. CAPOBIANCO, *Dai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie nell’ordinamento italo-comunitario alla mediazione in materia civile e commerciale: analisi e prospettive (parte prima)*, in *Vita not.*, 2011, 1429 ss.; G. D’ELIA, *Profili di illegittimità costituzionale di una mediazione civile obbligatoria “purchessia”*, in www.federalismi.it, 30 novembre 2011; P. LUCARELLI, *Procedimento di mediazione e questioni di senso*, in *Foro it.*, 2011, 210 ss.; P. LUISO, *La mediazione obbligatoria*, in *Diritto processuale civile. La risoluzione non giurisdizionale delle controversie*, Milano, 2011, 58 ss.; I. PAGNI, *La mediazione dinanzi alla Corte costituzionale dopo l’ordinanza del Tar Lazio n. 3202/2011*, in *Corr. Giur.*, 2011, 995 ss.; V. PICALARGA, *Profili di (in)costituzionalità della mediazione finalizzata alla conciliazione delle liti civili e commerciali*, in *Notarilia*, 2001, 65 ss.; G. SCARSELLI, *L’incostituzionalità della mediazione di cui al d.lgs. 28/2010*, in *Foro it.*, 2011, 54-55; G. SERGES, *La mediazione civile e la Costituzione (Riflessioni a margine dell’ordinanza Tar Lazio, Sezione prima, n. 3202/2011)*, in *Dir. Soc.*, 2011, 587 ss.; E. CAPOBIANCO, *Dai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie nell’ordinamento italo-comunitario alla mediazione in materia civile e commerciale: analisi e prospettive (parte seconda)*, in *Vita not.*, 2012, 155 ss.; S. IZZO, *Nota a commento delle ordinanze del Tribunale di Varese dell’8 luglio 2011 e del Tribunale di Prato del 16 gennaio 2012*, in *Foro it.* 2012, 928 ss.; L. NANNIPIERI, *Profili di legittimità costituzionale della mediazione civile e commerciale*, in *Consulta OnLine*, 15 ottobre 2012.

⁷In questo senso G. PISTORIO, *Uso o abuso dell’assorbimento? Nota a margine della sentenza n. 272 del 2012*, in *Giur. cost.*, 2012.

⁸Sia consentito rinviare nuovamente alle considerazioni già esposte al riguardo in G. COSMELLI, *Effetti immediati di una sentenza pubblicizzata ma non pubblicata*, cit., 12.

⁹Così L. NANNIPIERI, *Incostituzionalità della mediazione civile e commerciale obbligatoria: l’eccesso di delega assorbe ogni altro profilo*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 24 febbraio 2013, 7 ss.

¹⁰Cli atti comunitari richiamati dalla Corte consistono, in particolare: nella risoluzione del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, avente ad oggetto la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell’Unione europea; nella direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, dove si legge che la mediazione «può fornire una risoluzione

2. – Ciò su cui sembra opportuno tornare ad insistere, tuttavia, più che l'oggetto della sentenza in commento, è la vicenda che ne ha preceduto la pubblicazione.

Ci si riferisce alla già menzionata anticipazione, a mezzo nota stampa, della sostanza del giudizio, immediatamente a seguito della decisione camerale. Il che corrisponde ad una modalità informativa, quella del comunicato reso noto via *internet*, invalsa presso la Corte ormai da diversi anni¹¹, ma che nel tempo è stata interessata da una decisiva metamorfosi.

Per darne brevemente conto, può rammentarsi come, in origine, simili comunicati seguissero, anziché precedere, la pubblicazione della sentenza, offrendo una sorta di massimario delle pronunce più rilevanti. Solo successivamente viene, invece, ad affermarsi l'uso di preannunciare il tenore del dispositivo all'atto del voto collegiale, senza attendere il deposito delle motivazioni da parte del giudice incaricato¹².

La prima conseguenza di questa variazione di rotta la si registra sul versante stilistico: come può constatarsi scorrendo l'archivio conservato nel sito della Corte, mentre dapprima era consueto imbattersi in testi piuttosto articolati, contenenti un riassunto del "fatto" oltre ad una sintetica ricostruzione del ragionamento seguito dalla Corte, le note più recenti, emesse anteriormente alla stesura della sentenza, all'oscuro delle motivazioni, sono fatalmente costrette ad una generica laconicità.

extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale», e che gli accordi ivi raggiunti «hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti»; nella risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011, sui metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare; infine, nella risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011, in cui esplicitamente si riconosce che «nel sistema giuridico italiano la mediazione obbligatoria sembra raggiungere l'obiettivo di diminuire la congestione nei tribunali».

¹¹La prassi in discorso conta almeno un precedente nella nota-stampa anticipatrice della sent. n. 203/1989, in materia di insegnamento della religione cattolica nelle scuole. Sulla vicenda cfr. F. RIGANO, *Sulla «divulgazione» del dispositivo della sentenza della Corte costituzionale*, in R. ROMBOLI (a cura di), *La giustizia costituzionale a una svolta*, Torino, 1991, 208 ss.

¹²Fino a tutto il 2004, i comunicati della Corte seguono indefettibilmente il deposito del provvedimento. Ad inaugurare la nuova tendenza è la nota datata 13 gennaio 2005, inerente però ad una decisione in materia referendaria (riguardante le cinque richieste di referendum abrogativo relative alla legge n. 40/2004). La prima anticipazione di un giudizio di costituzionalità in senso stretto è invece contenuta nel comunicato del 5 aprile 2006, con cui si annuncia la dichiarazione di infondatezza delle questioni sollevate nei confronti della l. n. 39/2004 ("legge Marzano") in relazione al c.d. caso Parmalat. Solo con il comunicato-stampa del 23 ottobre 2006, però, avente ad oggetto la decisione sull'art. 10, co. 3, l. n. 251/2005 (c.d. *ex Cirielli*), viene preannunciata l'adozione di una pronuncia ablatoria. L'abitudine di far precedere, invece che seguire, le sentenze ritenute maggiormente significative da un avviso *on-line* sembra essere ormai divenuta la regola, tanto che dal 2005 ad oggi solo in un limitatissimo numero di casi (4 su 50) comunicati di questo tipo sono stati emessi posteriormente alla pubblicazione del provvedimento.

Effetti ben più consistenti si presentano, poi, in prospettiva sistematica, ogni volta si tratti di pronunce dichiarative dell'incostituzionalità di leggi o atti equiparati¹³. L'annuncio anticipato dell'adozione di un dispositivo di accoglimento pone, anzitutto, una serie di questioni legate alla decorrenza temporale dell'efficacia di tale declaratoria¹⁴. Al riguardo, il caso qui in esame offre un esempio emblematico: sparsa la notizia della acclarata illegittimità della mediazione "obbligatoria", notevole incertezza è sorta nel pubblico, anche specialistico, in ordine alla ulteriore vigenza della disciplina. Un interrogativo, peraltro, particolarmente urgente nella specie, attesa l'elevatissima frequenza di applicazione delle disposizioni interessate.

Ebbene, in proposito è noto che una norma dichiarata incostituzionale, secondo la previsione dell'art. 136, co. 1 Cost., "cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione". Comunque si voglia intendere tale ultima locuzione¹⁵, è

¹³La circostanza si è presentata sinora una decina di volte, in relazione ai giudizi di costituzionalità concernenti rispettivamente: la legge "ex Cirielli" (comunicato del 23 ottobre 2006); la "legge Pecorella" (comunicato del 24 gennaio 2006); la legge "anti-Caselli" (comunicato del 20 giugno 2006); la l. n. 140/2003 in tema di intercettazioni telefoniche (comunicato del 25 ottobre 2007); le "tasse sul lusso" introdotte dalla Regione Sardegna (comunicato del 13 febbraio 2008); la l. n. 40/2004 sulla fecondazione assistita (comunicato del 1 aprile 2009); l'art. 240 c.p.p., sempre in materia di "intercettazioni" (comunicato del 22 aprile 2009); la l. n. 124/2008, giornalmisticamente definita "Lodo Alfano" (comunicato del 7 ottobre 2009); la l. n. 51/2010 sul "legittimo impedimento" (comunicato del 13 gennaio 2011); il d.lgs. n. 28/2010 recante la disciplina della mediazione civile (comunicato del 24 ottobre 2012).

¹⁴Un analogo ordine di problemi sembra potersi presentare, peraltro, anche in eventualità diverse da un dispositivo di accoglimento. Lo conferma l'episodio recente e piuttosto noto dell'ordinanza pronunciata in data 19 aprile 2013 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, che dichiara inammissibile l'istanza presentata dalla società ILVA S.p.a. per la revoca della misura cautelare del sequestro preventivo del prodotto finito e/o semilavorato in precedenza disposta dalla medesima autorità con decreto del 22 novembre 2012. La richiesta degli interessati faceva seguito al comunicato del 9 aprile 2013 con cui la Consulta aveva reso nota la pronuncia in parte di infondatezza e in parte di inammissibilità delle questioni sollevate dal G.I.P. del Tribunale di Taranto (reg. ord. n. 19 del 2013) nonché dal Tribunale medesimo (reg. ord. n. 20 del 2013) nei confronti del decreto c.d. "salva-ILVA" (d.l. n. 207/2012, conv. in l. n. 231/2012). È utile osservare, ai fini qui considerati, che il provvedimento di inammissibilità emesso dal G.I.P. di Taranto trae la propria motivazione dalla circostanza che, al momento della proposizione della richiesta di revoca, la sentenza della Corte non risultasse ancora depositata, nonostante il relativo *decisum* avesse già formato oggetto di divulgazione attraverso la citata nota stampa.

¹⁵Secondo l'opinione dominante, gli effetti "normativi" delle pronunce di accoglimento si produrrebbero a partire dalla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale (o nel Bollettino Ufficiale della Regione, se ad essere censurata è una legge regionale): cfr. A. M. SANDULLI, *Natura, funzione ed effetti delle pronunce della Corte costituzionale sulla legittimità delle leggi*, in *Riv. trim. dir. pub.*, 1959, 40-41; V. CRISAFULLI, II, 2, *L'ordinamento costituzionale italiano (La Corte costituzionale)*, V ed., Padova, 1984, 384. *Contra* invece quanti, dando priorità ad una celere riparazione del *vulnus* costituzionale, considerano rilevante già la precedente pubblicazione "in senso processuale", effettuata con il deposito in cancelleria della sentenza "entro venti giorni dalla decisione", giusta l'art. 30, co. 1., l. n. 87/1953: così ad es. A. PACE, *Osservazioni sulla «pubblicazione» delle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1965, 462 ss.; S. DI PALMA, *La pubblicazione in gazzetta ufficiale delle sentenze di accoglimento della corte costituzionale: pubblicazioni in senso proprio o mera pubblicità?*, *ivi*, 1968, 1930 ss.; A. PACE, *Ancora sul «deposito in cancelleria» come «pubblicazione»*

solo dal momento del deposito che la sentenza viene giuridicamente ad esistere, nessun rilievo potendo a tal fine attribuirsi alla eventuale, preventiva *pubblicizzazione* della decisione camerale. Ad opporsi all'arretramento del *dies a quo* alla data della deliberazione del Collegio non è tanto una necessità dogmatica – la scissione tra “pubblicazione” del solo dispositivo e successivo deposito della motivazione è del resto contemplata dal nostro ordinamento come modalità tipica di definizione del processo¹⁶ – quanto l'assenza di qualsivoglia previsione positiva espressa che ricollegli effetti giuridici alla comunicazione al pubblico, per via informale ancorché “ufficiale”, del *decisum* della Corte.

Nel silenzio della Costituzione e della legge, dunque, nonostante l'avvenuta divulgazione dell'esito del giudizio, fino alla pubblicazione della pronuncia la disciplina oggetto del sindacato conserverà la propria validità ed efficacia, seguitando ad essere utilizzata per la risoluzione delle controversie¹⁷.

In tal senso appare, del resto, orientata l'opinione della giurisprudenza comune¹⁸.

Seppure inevitabile, la conclusione appena rassegnata non manca, però, di lasciare corpose riserve sul piano della costituzionalità sostanziale: ed invero, entro che limiti

delle pronunce d'illegittimità costituzionale, *ivi*, 1970, 2056 ss.; *Id.*, *Superiorità della Costituzione ed efficacia immediata della sentenza d'incostituzionalità*, *ivi*, 1997, 444 ss.

¹⁶Ai sensi dell'art. 545, co. 1, c.p.p., ad esempio, “la sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo”. In diverso ambito, l'art. 281-*sexies* c.p.c. dispone che “il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, precisando che “in tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria”. Nel rito del lavoro, l'art. 429, co. 1, c.p.c. prevede che “il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, e il successivo art. 431 espressamente consente che si provveda all'esecuzione del provvedimento “con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza”.

¹⁷Si osservi che, diversamente ricostruendo la fattispecie, A. GRAGNANI, *Comunicati-stampa dal Palazzo della Consulta anziché provvedimenti cautelari della Corte costituzionale? Sugli «effetti preliminari» della dichiarazione d'incostituzionalità*, in corso di pubblicazione in *Giur. cost.* n. 1/2013, accosta *quoad effectum* l'anticipazione del dispositivo mediante comunicato-stampa all'efficacia propria dei provvedimenti cautelari.

¹⁸Cfr. ad es., sul comunicato in tema di mediazione civile con cui è stata data divulgazione del dispositivo della pronuncia qui annotata, Trib. Lamezia Terme, ord. 8 novembre 2012, G.I. Ianni, dove si osserva che la norma prescrittiva dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione “è ancora valida ed efficace al momento dell'emanazione della presente ordinanza, non essendo stata depositata né pubblicata la preannunciata (cfr. comunicato della Corte Costituzionale) sentenza che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega”. Analogamente ha ritenuto lo stesso Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione generale della giustizia civile, espressosi con circolare datata 12 novembre 2012. Si v. inoltre, per altra vicenda, GIP Taranto, ord. 19 aprile 2013, di cui s'è detto alla nota 14.

può ritenersi esigibile l'osservanza di norme giuridiche, pur nella generalizzata consapevolezza della loro conclamata incostituzionalità? Il paradosso che si corre, a considerare vincolante per i consociati e gli organi giudiziari un precetto già notoriamente dichiarato *contra constitutionem*, è senz'altro quello di perpetuare la medesima lesione della legalità costituzionale che l'intervento della Corte è diretto a rimuovere.

3. – Vi è, poi, almeno un altro aspetto di cui occorre tenere conto, e consiste nella eventualità di sopravvenienze normative nell'intervallo tra la decisione in camera di consiglio e il deposito del provvedimento.

Si pensi alle iniziative legislative assunte da vari deputati¹⁹ e senatori²⁰, all'indomani del comunicato del 24 ottobre scorso, con l'evidente proposito di “sanare”, grazie ad una provvidenziale riapprovazione parlamentare, l'originario vizio di delega delle norme statuenti l'obbligatorietà della mediazione²¹. Se alcuna tra le proposte in tal senso fosse stata approvata dal Parlamento prima della definitiva pubblicazione del verdetto, la Consulta avrebbe potuto essere indotta – onde evitare una pronuncia *inutiliter data* – ad un ripensamento della decisione stessa.

Una soluzione del genere, d'altronde, sebbene inedita nella storia della Corte, non è affatto sconosciuta al nostro ordinamento, contando diversi precedenti nella giurisdizione civile. Secondo il costante orientamento della Cassazione²², la deliberazione camerale, in quanto “atto privo di rilevanza giuridica esterna”²³, è retrattabile fino alla pubblicazione della sentenza, cosicché, in caso di *ius superveniens* intervenuto nelle more, “l'originario collegio deliberante, riconvocato dal suo Presidente può provvedere ad una nuova deliberazione che tenga conto della normativa

¹⁹Si v. gli emendamenti ad A.C. 5534-bis (Legge di stabilità 2013), nn. 3.43, 3.57 e 3.03, presentati rispettivamente dagli On.li Occhiuto, Osvaldo Napoli e Aracu, proponenti l'inserimento un comma aggiuntivo volto a prevedere la mediazione quale generalizzata condizione di procedibilità per l'azione in giudizio nelle controversie civili e commerciali, nonché nn. 12.01 (On. Catone), 12.02 (On. Briguglio) e 12.059 (On. Pischio), volti a ridisciplinare i profili attinenti alle condizioni di procedibilità e ai rapporti con il processo.

²⁰Si tratta della proposta di modifica n. 16.0.2 al ddl n. 3533 (Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), a firma degli On.li Ghigo, De Lillo e Latronico, tesa a reintrodurre l'obbligatorietà della mediazione fino al 31 dicembre 2017 (fino al 31 dicembre 2015 nel testo alternativo presentato dal solo On. De Lillo), e dichiarata improponibile dalla Commissione Giustizia, per estraneità alla materia oggetto del provvedimento, nella seduta del 27 gennaio 2012.

²¹... come preconizzato in G. COSMELLI, *Effetti immediati di una sentenza pubblicizzata ma non pubblicata*, cit., 7 ss.

²²Cfr. Cass. civ., sentt. nn. 258/1998, 538/1998, 5855/2000, 16081/2004, 379/2008, 14357/2009.

²³In questi termini Cass. civ., sent. n. 14357/2009.

sopravvenuta”²⁴. Si tratta di un indirizzo condiviso, di recente, da altre supreme magistrature²⁵, con il che non si rende arbitrario supporre che anche la Corte costituzionale, all’occorrenza, ragionerebbe negli stessi termini.

Quid, però, se il contenuto del giudizio da rettificare fosse stato nel frattempo reso di pubblico dominio, come nell’episodio che ci occupa, tramite un comunicato *on-line*? In un’evenienza del genere – tutt’altro che scolastica, come si è visto – la prematura pubblicità data alla decisione rappresenterebbe una complicazione di non poco momento, quantomeno sotto l’aspetto della certezza del diritto.

4. – I rilievi fin qui svolti consentono di approdare ad alcune rapide considerazioni conclusive.

Dietro l’evoluzione delle prassi seguite da Palazzo della Consulta nella diffusione delle note stampa, è possibile cogliere, neppure troppo nascostamente, un meditato cambio di strategia comunicativa²⁶. Facendo *precedere*, invece di *sequire*, le proprie sentenze da un comunicato divulgativo, la Corte sembra volersi adeguare alle inclinazioni correnti nell’informazione mediatica: un ambito in cui l’attenzione tende a rivolgersi più favorevolmente alla tempestività che al grado di intensità – o, in altri termini, di approfondimento – della notizia trasmessa. La scelta di questo approccio si rispecchia anche nel ricorso sempre maggiormente frequente, specie nella titolazione dei comunicati, ad epiteti provenienti dal gergo giornalistico – quali: “lodo Alfano”, “legge *ex* Cirielli”, “tasse sul lusso”, *et similia* – e piuttosto distanti dallo stile “istituzionale” dei primi comunicati, che si limitavano a riportare nel titolo gli estremi della sentenza, con l’indicazione del Presidente e del relatore.

²⁴Alla duplice condizione (negativa) che non sia eccezionalmente prescritta la lettura del dispositivo in udienza e che “l’originario collegio non possa più riconvocarsi per il venir meno di uno o più degli originari componenti”: cfr. Cass. civ., sent. n. 538/1998.

²⁵Cfr. Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, sentt. nn. 643 e 644/2009, nonché 749/2012, che argomenta nel modo seguente: “nelle more tra la camera di consiglio del 14 giugno 2012, data della deliberazione della decisione, e prima della pubblicazione della stessa, da effettuarsi mediante deposito nella segreteria della Sezione, momento che consente al provvedimento di esistere come atto giuridico immodificabile e irrevocabile da parte del Giudice che lo ha emesso, interveniva tuttavia il D.M. 20 luglio 2012, n. 140 disciplinante la liquidazione dei compensi ai professionisti [...] di cui occorre valutare l’applicazione quale *ius superveniens* [...]. Pertanto, nella camera di consiglio del 19 settembre 2012, riconvocata su richiesta del Giudice estensore [...], il Collegio deliberava di attenersi alla disciplina sopravvenuta prevista dal suddetto Decreto Ministeriale”.

²⁶Del resto già A. BALDASSARRE, *Prove di riforma dell’organizzazione e del funzionamento della Corte costituzionale: la mia esperienza*, in P. COSTANZO, (a cura di), *L’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale: atti del convegno*, Imperia, 12-13 maggio 1995, , Torino, 1996, 17 ss. riferiva di accorgimenti adottati nell’organizzazione del personale dell’Ufficio Stampa della Corte allo scopo precipuo di favorire l’elaborazione di comunicati in un linguaggio più agevolmente decifrabile dai destinatari, e in particolare dai giornalisti.

Se l'obiettivo che traspare da tutto ciò consiste nel raggiungere in modo più diretto il pubblico generale, occorrerebbe allora prevenire gli equivoci che il nuovo modo di comunicare è in grado di suscitare proprio nei confronti di una platea non ristretta agli abituali "addetti ai lavori". Evitando, preferibilmente, la precoce divulgazione di pronunce ablatorie, soprattutto qualora ad esserne colpite siano – come nella fattispecie di cui trattasi – norme di ampia applicazione.